COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

17.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BORTOLANI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (1896) 121

PRESIDENTE 121

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

DULBECCO ed altri: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (560);
CARLOTTO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'« Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale » (750);
LOBIANCO ed altri: Nuove norme per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (758) 122

PRESIDENTE 122, 123, 126, 127
BINELLI 123, 127
CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 127
DULBECCO 122, 127
MORA 125, 126
MENEGHETTI, *Relatore* 122, 126, 127
PELLIZZARI 126
PISONI 124

La seduta comincia alle 10,20.

GATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano (1896).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per il completamento di opere di riforma fondiaria nei territori vallivi del Mezzano ».

Propongo di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione in attesa di acquisire il parere di competenza della I Commissione.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione delle proposte di legge Dulbecco ed altri: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (560); Carlotto ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'« Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale » (750) e Lobianco ed altri: Nuove norme per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale (758).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Dulbecco ed altri: « Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale »; Carlotto ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 364, concernente l'« Istituzione del Fondo di solidarietà nazionale » e Lobianco ed altri: « Nuove norme per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale ».

L'onorevole Meneghetti ha facoltà di illustrare il nuovo testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto.

MENEGHETTI, *Relatore*. Molto brevemente, onorevole Presidente, perché questo provvedimento lo stiamo esaminando da lungo tempo, e la relazione è stata svolta prima della decisione di sospendere la discussione per ritornare in Comitato ristretto per le modifiche che si erano rivelate necessarie.

Passo quindi ad illustrare le differenze tra l'attuale testo unificato del Comitato ristretto, e quello precedente. Dirò che, in linea di massima, tutti i gruppi sono d'accordo sui risultati raggiunti, e che l'unico punto rimasto in sospeso è quello relativo alla previsione di spesa per il recupero di 75 miliardi, previsto nel cosiddetto « decretone », non approvato dal Parlamento.

Più per ragioni tecniche che per altro, è stato modificato l'ultimo comma dell'articolo 1, che ora così recita: « Il Ministro del tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi della presente legge provvede con propri decreti alle necessarie variazioni di bilancio.

Le somme prelevate dal Fondo sono reintegrate per l'anno 1981 fino a raggiungere la dotazione di 200 miliardi di lire, e per gli anni successivi fino a raggiungere la dotazione di 400 miliardi di lire. La somma necessaria è iscritta annualmente nel capitolo 8317 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ».

Ci rendiamo perfettamente conto delle non lievi difficoltà che incontreremo presso la Commissione bilancio, ma abbiamo ritenuto indispensabile questa modifica al testo avendo appurato, con un rapido conteggio, che per il 1980 si prevede in Piemonte, in Liguria ed in una parte del Veneto un danno che ammonta a circa 380 miliardi. Quindi riteniamo che una dotazione che possa soddisfare in qualche modo i produttori agricoli, che saranno danneggiati anche per il futuro, debba prevedere un finanziamento che raggiunga questi 400 miliardi. Comunque io proporrei, d'accordo con le altre parti politiche, di iscrivere nel testo questo stanziamento e di andare a difenderlo in Commissione bilancio; se questa non lo riterrà opportuno spetterà a lei ridurlo.

DULBECCO. Sarà lei ad aumentarlo, piuttosto!

MENEGHETTI, *Relatore*. Io ho detto che andremo a difendere questa somma anche se, per la verità, ho qualche perplessità perché negli abboccamenti informali che abbiamo avuto con i rappresentanti della V Commissione mi è parso di capire che questo obiettivo non sia facilmente raggiungibile. Comunque è certo che andremo a difendere la validità di uno stanziamento di 400 miliardi perché siamo convinti che si tratti della somma che dovrebbe essere stanziata. Sappiamo bene che la somma originariamente prevista era di 200 miliardi, e, d'altra parte, questi 200 miliardi rimangono per il 1981.

In conseguenza di ciò abbiamo apportato una modifica anche all'articolo 15,

relativo alla copertura, nel senso di provvedere che « All'onere di 195 miliardi derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro »: l'onere non è più di 270 miliardi, 200 per il Fondo e 70 per i consorzi di difesa attiva e passiva, ma di 195 perché gli altri 75 miliardi sono iscritti già in bilancio in virtù della legge n. 364. Questo per quanto riguarda il 1981.

La parte rimasta in sospeso riguarda invece la formulazione più corretta per la copertura da prevedere per gli anni successivi.

Mi pare che per il resto non ci siano grossi rilievi da fare. Desidero solo comunicarvi la richiesta che mi è pervenuta da alcune regioni, le quali chiedono di essere sentite prima della definitiva approvazione del testo della legge in discussione. Sono stato sollecitato ad inoltrare questa richiesta e l'ho fatto, starà poi alla Commissione decidere in proposito.

Per tutto ciò a cui non ho fatto riferimento il testo è rimasto quello che i colleghi già conoscevano, salvo qualche modifica di poco conto, e quindi io propongo alla Commissione la approvazione del testo così come è stato presentato.

L'ultima cosa che devo dire è come poter recuperare la somma di 75 miliardi prevista dal « decretone » poi decaduto: siccome si tratta di una somma relativa al 1980 bisogna vedere se è possibile recuperarla con il disegno di legge in materia che mi pare sia già stato assegnato in sede legislativa alla nostra Commissione; sarebbe questa una soluzione più facile che non quella di inserire la previsione di quei 75 miliardi nel provvedimento in esame, la cui validità ha decorrenza dal 1981.

PRESIDENTE. Faccio presente ai colleghi che il testo in esame è stato profondamente modificato nella sua struttura complessiva anche per quanto riguarda l'esposizione finanziaria, per cui dovrà essere nuovamente inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BINELLI. Per prima cosa vale la pena di sottolineare le profonde modifiche intervenute in questo testo rispetto alla legge n. 364 del 1970 dal punto di vista della impostazione generale, perché in ossequio al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e con l'aiuto del collega Pisoni, allora sottosegretario per l'agricoltura, si è arrivati a definire un testo che lascia al Ministero quelle che sono le sue competenze vere e proprie in ordine alla determinazione delle condizioni di calamità eccezionale, mentre trasferisce alle regioni tutte le altre competenze. È questa la novità politica più rilevante del testo in discussione sia nei confronti della citata legge n. 364 sia nei confronti del testo unificato predisposto nella passata legislatura.

Altre novità importanti riguardano i finanziamenti che sono previsti (e sui quali dirò poi qualcosa), l'estensione dei provvedimenti di legge a tutte le colture, l'aumento dei contributi dati a parziale risarcimento dei danni subìti dagli agricoltori e così via. Si tratta di questioni rilevanti che rispondono, seppure ancora parzialmente, alle richieste avanzate sia dalle organizzazioni professionali sia, più in generale, nel corso delle assemblee di questi mesi, dagli agricoltori « grandinati ». Siamo quindi di fronte ad un testo profondamente modificato nel suo impianto generale così come nella sostanza del dispositivo.

Al di là di queste valutazioni di carattere generale mi interessa dire qualcosa su quelle questioni che il relatore presentava come ancora aperte. In primo luogo c'è la questione del finanziamento. Noi sappiamo che le organizzazioni professionali hanno presentato – e questo è avvenuto anche nell'incontro che come Commissione abbiamo avuto con loro prima dell'estate – una richiesta di 500 miliardi per il Fondo di solidarietà, richiesta che, sulla base di qualche calcolo che abbiamo

fatto, dobbiamo dire non essere lontana dal vero; anzi, se calcoliamo i danni subìti, arriviamo proprio a quella cifra, mentre in altri anni essi sono stati più estesi, perché oltre alla grandine si sono verificate diverse calamità. Di qui l'esigenza di prevedere i 400 miliardi di spesa sia pure nell'ambito dei tre anni della legge finanziaria, e non immediatamente. Soltanto così risponderemo in modo adeguato alle reali esigenze del settore, ed è in questa luce che dobbiamo motivare l'emendamento proposto in seno alla Commissione bilancio allorché su di esso esprimerà il proprio parere.

Per quanto riguarda il recupero di 75 miliardi accantonati sul bilancio di previsione per il 1980, è evidente che se tale recupero deve avvenire nell'ambito della legge in esame, occorrerà apportare una variazione alla cifra di cui all'articolo 15, perché recuperando i 75 miliardi accantonati nel 1980 la copertura di spesa per il 1981 sarà diversa da quella indicata.

Ritengo, comunque, che per il recupero dei 75 miliardi accantonati la legge in esame rappresenti lo strumento più celere ed idoneo; penso ciò anche dopo che dell'argomento si è discusso in sede di Comitato ristretto esaminando la possibilità di procedere al recupero in questione attraverso altri provvedimenti (un disegno di legge che è stato presentato dal Governo, per esempio), perché si tratterebbe di percorrere comunque una via più lunga.

Ripeto, quindi, che provvedere al recupero dei 75 miliardi attraverso il provvedimento in esame rappresenta il modo più semplice e rapido, ed anche quello che ci consente una maggiore chiarezza per il futuro; conseguentemente dobbiamo insistere presso la Commissione bilancio per una sollecita espressione del parere, cosa che ci consentirà una rapida approvazione del provvedimento.

Rimane un solo punto da chiarire, i colleghi mi correggano se sbaglio. Questa legge avrà vigore dal 1° gennaio 1981, il che significa che per quanto riguarda i danni verificatisi nel 1980 si provvederà all'erogazione di contributi sulla base della vecchia legge n. 364: questo a me non sembra giusto nei confronti degli agricoltori che hanno subìto i danni nel 1980.

Penso, pertanto, che dovremmo in qualche modo rendere operante questa norma già da quest'anno, in modo che gli agricoltori e le regioni possano fare i calcoli in base alla nuova legge, ed in tal senso intendo presentare un emendamento. Esiste infatti un problema concreto: la mia regione per esempio, il Piemonte, aveva già calcolato i contributi da fissare sulla base del « decretone », poi li ha dovuti calcolare nuovamente in base alla vecchia legge n. 364, mi sembra chiaro che ora le si dovrebbe dare la possibilità di anticipare i contributi per conto dello Stato sulla base della nuova legge.

PISONI. Ritengo che il testo attuale risponda meglio ai nuovi rapporti tra amministrazione centrale e regionale, definendo in modo migliore i compiti dell'una e dell'altra, cosa questa che con maggiore facilità ci dovrebbe consentire il raggiungimento dell'obiettivo che ci prefiggiamo: una certa sollecitudine nell'effettiva erogazione dei fondi. È infatti chiaro che un intervento autonomo e diretto da parte delle regioni, ed un successivo recupero delle quote che al riporto finale verrà loro assegnato, consentiranno alle regioni stesse di sovvenire ai primi bisogni in tempi sufficientemente brevi.

Ritengo sia questa la caratteristica principale del nuovo testo. C'è però anche un altro punto da non sottovalutare: quello dell'impegno, da una parte, a sovvenire alle immediate necessità delle aziende, e, dall'altra di impegnare i fondi per le assicurazioni, per la difesa passiva. Mentre prima si prevedeva uno stanziamento di 50 miliardi per i consorzi, ora se ne prevedono 70, impegnando però i consorzi stessi a svolgere un certo tipo di difesa attiva; non sarebbe quindi male se, nell'ambito della competenza del Ministero, si potesse ipotizzare un ufficio capace di dare in qualche modo un impulso a questa diversa attività, senza consentire dispersioni di fondi, vagliando gli aspetti positivi, essendo in grado di dare indicazioni ge-

nerali e lasciando alle regioni e ai consorzi autonomi la possibilità di operare, ma fornendo anche quei dati di conoscenza indispensabili per qualsiasi tipo di sperimentazione in modo da non gettare via i fondi.

Per quanto riguarda la dotazione del fondo, non so se quanto previsto nel provvedimento verrà accolto, ma dovremmo comunque garantirci per il 1980 i 150 miliardi: 75 sono già stanziati nelle due leggi precedenti e 75 sono accantonati in attesa dell'emanazione della presente legge. Non so se sarà possibile aumentare questa dotazione per il 1980, ma comunque la possibilità tecnica esiste, perché dovrebbe intervenire il terzo assestamento di bilancio, e quindi una nuova legge finanziaria dovrebbe essere presentata – non so quando – dal Governo, e in quella sede sarà possibile apportare le necessarie modifiche. Si potrebbe anche provvedere con una legge *ad hoc*: mi auguro che questa venga presentata rapidamente, perché altrimenti vi è il pericolo di un intervento tardivo, anche se dobbiamo sottolineare che il Ministero, prima di poter fare effettivamente il riparto dei fondi del 1980, dovrà attendere che decorra l'intero anno, poi fare una valutazione generale dei danni subìti e, in base ai fondi disponibili, proporre infine una certa chiave di riparto. Speriamo che ciò possa realizzarsi nei primi mesi del 1981, ma di solito avviene entro maggio-giugno: questi sono i tempi necessari per fare il riparto.

Dovremmo calcolare (confido nella sensibilità del Governo) le necessità per il 1980 ed esaminare la possibilità di inserire nella legge di assestamento quanto era previsto nel « decretone », apportando in tale legge anche per il 1980 gli aumenti di capitale che sono indispensabili.

Vorrei fare ora una sollecitazione al sottosegretario: a suo tempo il Ministero, sulla scorta delle indicazioni contenute nel « decretone », ha predisposto un decreto per l'adeguamento del ristorno del 30 per cento sull'imposta di fabbricazione degli alcoli, da darsi alle associazioni dei produttori che avessero avviato alla distillazione le mele, le pere e l'altra frutta distrutta o compromessa dalla grandine. Essendo caduto il « decretone », penso che l'*iter* di quel decreto si sia arrestato. Ora, poiché il Governo ha riproposto le 290 mila lire, vorrei che si commisurasse il ristorno del 30 per cento della tassa su queste 290 mila lire, e quindi si desse alle associazioni dei produttori il *quantum* conseguente per ogni chilo di frutta avviato alla distillazione. Si tratta di un aiuto che in passato si è rivelato utile e consistente.

Le ultime osservazioni riguardano il testo unificato. Nell'articolo 14 si fa riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano. Ora, ritengo che, quando si parla nel testo delle regioni, occorra aggiungere il riferimento a tali province oppure prevedere in un articolo (questa è una strada che abbiamo seguito in qualche altra occasione) che, dove si citano le regioni, si debbono intendere menzionate anche le province autonome di Trento e Bolzano. Se necessario, formalizzerò l'emendamento.

MORA. Nello spirito non del perfezionismo ma nel desiderio di contribuire a migliorare e a rendere più leggibile il testo, mi permetto di avanzare alcuni suggerimenti, ad esempio, sull'unificazione della dizione relativa ai beneficiari del provvedimento. Infatti, da una parte si parla di coltivatori e, dall'altra, di aziende agricole. Ma queste non sono un soggetto giuridico e quindi non si può dire, come si è sancito nell'articolo 5, che le aziende agricole sono ammesse alle provvidenze: infatti, ammessi alle provvidenze sono gli imprenditori singoli o associati o addirittura – se vogliamo usare una dizione in cui il soggetto e l'attività esercitata si identificano – le imprese. Ma, l'azienda – come tutti sanno e non ho bisogno di ricordarlo – è dal punto di vista giuridico, sostanziale ed economico qualcosa di diverso. Bisognerebbe compiere un lavoro di « ripulitura » del testo usando un linguaggio uniforme in tutti gli articoli. Pertanto, suggerirei di riferirsi ad imprenditori singoli o associati o addirittura prevedere all'articolo 5 la se-

guente dizione: « Coloro che sono ammessi alle provvidenze di cui alle lettere... ».

Poi, dal punto di vista sostanziale mi sembra che alla lettera *b*) dell'articolo 1 occorra chiarire meglio il concetto della ricostituzione dei capitali di conduzione, compreso il lavoro del coltivatore. L'inciso: « compreso il lavoro del coltivatore » è un concetto metaeconomico e metagiuridico che è già stato introdotto in altra occasione, ma per il quale dobbiamo dare una giustificazione. Mi sembra che, in un provvedimento come questo al nostro esame, la ricostituzione dei capitali di conduzione e il lavoro del coltivatore siano due entità che non si possano assimilare e comprendere nello stesso punto. Così per quanto riguarda la riparazione delle strutture fondiarie mi domando se la terminologia non potrebbe essere variata a vantaggio della lingua madre, che sta per essere abbandonata come strumento di comunicazione.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: ripristino.

MORA. Sono perfettamente d'accordo sul concetto ma mi domando se non sia il caso di provvedere ad una pulizia letteraria del testo.

All'articolo 7 si ripropone il problema della variazione nella indicazione dei soggetti beneficiari della legge di cui già ho parlato: infatti si parla di coltivatori danneggiati invece che di produttori, come avviene in altri articoli.

Di sostanza è, invece, il dubbio che ho a proposito dell'articolo 13, laddove si dice, al primo comma, « ivi compreso l'ammontare delle polizze »: secondo me stiamo commettendo un errore, non si possono detrarre le polizze come componenti del danno. Il pagamento delle polizze costituisce il prezzo per poter avere il risarcimento del danno ma mi sembra che l'ammontare delle polizze non possa essere preso in considerazione quando si calcola il danno delle colture.

Per il momento mi sembra di non dover aggiungere altro, eventuali altre precisazioni le farò in sede di esame degli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Per dare maggiore speditezza all'esame di questo provvedimento io credo che il relatore potrebbe recepire e fare sue alcune delle proposte di modifiche che sono state avanzate nel corso della discussione generale; questo vale anche per lo emendamento preannunciato dall'onorevole Binelli e che dovrebbe essere del seguente tenore: « Per l'anno 1980 la disponibilità finanziaria del Fondo prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, è integrata di 75 miliardi. Si applicano inoltre per il 1980 le norme dell'articolo 1 della presente legge ».

PELLIZZARI. Desidererei fare una proposta sull'ordine dei nostri lavori. Dal momento che, come il presidente ha detto, il testo in discussione deve essere nuovamente sottoposto alle Commissioni I e V affinché esprimano il loro parere, se la Commissione è d'accordo potremmo inviare il testo nella sua stesura attuale, in modo da poter avere quanto prima i pareri, per rimandare ad una seduta successiva la discussione sulle modifiche che sono state proposte oggi – come quelle di pulizia del testo avanzate dall'onorevole Mora – come di altre che potranno nel frattempo essere presentate.

MENEGHETTI, *Relatore*. Non ho alcuna difficoltà ad accogliere la proposta dell'onorevole Pellizzari perché stavo per farla io stesso. Ritengo giuste le osservazioni fatte dall'onorevole Pisoni e le faccio senz'altro mie; allo stesso modo concordo con le osservazioni dell'onorevole Mora perché sono anch'io convinto che per dare una impostazione corretta ed organica al provvedimento sia necessario anche individuare in maniera univoca quali ne siano i beneficiari – e quindi all'articolo 7 potremmo parlare, invece che di coltivatori, di produttori oppure di soggetti beneficiari della legge –. Quindi pur essendo in sede legislativa, se la Commissione è d'accordo, visto che non ci sono differenziazioni notevoli e che interesse di tutte le parti politiche è quello di arriva-

re alla definizione di un provvedimento che sia favorevole ai produttori danneggiati dagli eventi atmosferici, potremmo sin d'ora, introdurre le modifiche al testo, nel senso indicato e da tutti condiviso.

Per quanto riguarda l'articolo 13 già in sede di Comitato ristretto avevo manifestato il dubbio che la inclusione del costo delle polizze potesse stravolgere il concetto fondamentale del meccanismo delle assicurazioni, e quindi concordo con quanto detto dall'onorevole Mora.

Non sono invece d'accordo con i colleghi di parte comunista.

DULBECCO. Noi difendiamo un concetto espresso da parte delle organizzazioni.

MENEGHETTI, *Relatore*. In effetti è bene precisare che la proposta degli onorevoli Binelli e Dulbecco deriva dalla richiesta delle associazioni di categoria.

DULBECCO. Di cui si fece portatore l'onorevole Carlotto.

MENEGHETTI, *Relatore*. Ripeto che anche in seno al Comitato ristretto ho manifestato l'opinione che non fosse giusto includere nei costi il premio delle assicurazioni, anche in considerazione del fatto che il vantaggio che da tale inclusione deriverebbe ai produttori è di poco conto, mentre si andrebbe a stravolgere un concetto generale, il che non mi sembra giusto.

Dunque io sarei dell'avviso di accogliere oggi stesso, e quindi inserirli nel testo, i suggerimenti degli onorevoli Pisoni e Mora, così come la modifica proposta dall'onorevole Binelli all'articolo 16, che mi pare giusta. Per quanto riguarda le proposte emendative presentate dall'onorevole Mora agli articoli 1 e 13, e sulle quali non è necessario il parere della I e della V Commissione in quanto esulano dalla loro competenza, credo che potremo discuterle quando passeremo all'esame degli articoli. Pertanto la mia proposta è di inviare subito il testo alla Commissione bilancio.

BINELLI. A parte il problema dei 75 miliardi accantonati, esiste quello da me prima ricordato dei contributi agli agricoltori che hanno subito dei danni nel corso del 1980. Allora, o lasciamo le cose così come stanno, e la legge ha vigore dal 1° gennaio 1981, oppure diciamo di voler recuperare i 75 miliardi accantonati sul bilancio già per il 1980, per cui l'articolo 15 deve essere modificato inserendo un nuovo comma tra il primo ed il terzo del seguente tenore: « Per l'anno 1980 la disponibilità finanziaria del fondo previsto dalla legge 25 magggio 1970, n. 364, è integrata di 75 miliardi. Si applicano inoltre per il 1980 le norme dell'articolo 1 della presente legge ».

MENEGHETTI, *Relatore*. Alla luce delle considerazioni emerse anche in sede di Comitato ristretto, e per venire incontro alle osservazioni svolte dall'onorevole Binelli, il quale suggerisce di integrare di 75 miliardi la disponibilità finanziaria del fondo per il 1980, propongo di trasmettere il nuovo testo unificato del Comitato ristretto – comprensivo anche di questa ultima modifica – alle competenti Commissioni per il parere.

CAMPAGNOLI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In merito al provvedimento in esame non ho altro da aggiungere a quanto detto dal relatore, e concordo con la sua proposta.

Desidero rivolgere un particolare ringraziamento all'onorevole Pisoni per il suo prezioso suggerimento in ordine ai decreti che il Ministero aveva adottato e che sono decaduti.

PRESIDENTE. Il relatore propone di inviare il nuovo testo unificato alle competenti Commissioni per il parere.

Se non vi sono obiezioni può rimanere così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO